

Studio Legale Bacci

Via Luigi Capuana n. 207 - 00137 Roma -

tel. 06.86802392 - fax 06.82001470

mail: bacci.marcello@tiscali.it -

marcellobacci@ordineavvocatiroma.org

Avv. Marcello Bacci

Patrocinante in Cassazione



Roma, li 18.06.2014

**Oggetto : Proc. Pen. R.G.N.R. 2551/2014 – R.G. G.I.P. 212/2013 – art. 495 c.p.
Maccari Franco c/ Filippi Silvano
Udienza del 03/06/2014 - G.I.P presso il Tribunale di Venezia**

Caro Franco,

con soddisfazione, Ti comunico che il G.I.P presso il Tribunale di Venezia, a scioglimento della riserva espressa, all'esito dell'udienza tenutasi in data 03/06/2014, nel procedimento penale su in epigrafe indicato, instaurato a seguito di denuncia querela, si è pronunciato disponendo l'archiviazione del procedimento.

In tal senso, mi rallegro con Te per l'auspicata e comunque positiva definizione del giudizio, invero assai sofferto.

Come ricorderai, infatti, sulla scia di talune questioni sindacali insorte a Verona, interveniva, la Segreteria Nazionale del Co.I.S.P., nella Tua persona, anche a difesa del rappresentante sindacale del Co.I.S.P. di Verona.

A tali accadimenti, seguiva una denuncia querela nei tuoi confronti per diffamazione, il cui procedimento, incardinato su Roma, dava luogo ad una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, cui seguiva atto di opposizione da parte del denunciante. Il G.I.P., presso il Tribunale di Roma, all'esito dell'udienza camerale fissata, ritenuta la propria incompetenza territoriale, trasmetteva gli atti del processo alla Procura della Repubblica di Venezia, ritenuta competente.

Anche in tale sede, il Signor Pubblico Ministero, ha ritenuto insussistente alcun reato a Tuo carico, richiedendo, ancora una volta, l'archiviazione del procedimento. Seguiva, comunque, nuovo atto di opposizione da parte del denunciante.

All'udienza su indicata, Il G.I.P., presso il Tribunale di Venezia, sentiti il difensore della persona offesa e quello dell'indagato, a scioglimento della riserva pronunciata emetteva ordinanza di archiviazione .


Sul punto, al di là delle ragioni ed argomentazioni da noi rappresentate, posso non rilevare la puntualità del provvedimento emesso dal G.I.P., articolato e ben motivato che, non ha tralasciato alcun aspetto nella valutazione delle vicende lamentate dall'opponente, avendo peraltro pienamente verificato ed approfondito – sotto il profilo oggettivo e soggettivo - tutti gli aspetti inerenti la vicenda; la loro pertinenza, continenza e verità, escludendo

l'antigiuridicità della tua condotta, diversamente ascrivibile all'esercizio del diritto di critica - ex art. 21 della Costituzione. Condividendo, nella sostanza, la Nostra difesa.

Ciò detto, nel rinnovarTi il mio compiacimento per la positiva conclusione del giudizio, non mi resta che lasciarTi alla più interessante ed utile lettura dell'ordinanza di archiviazione richiamata.

Un caro saluto a Te ed agli amici del Co.I.S.P..

Avv. Marcello Bacci



N. 212/2013 R.G.N.R.
N. 2551/2014 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ordinanza di archiviazione
- artt. 127 e 409 c.p.p. -

Il giudice per le indagini preliminari,
a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza camerale in
data 3.6.2014;

esaminati gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico
di:

1) Franco MACCARI, nato a Scorzè (Ve), il 12.6.1963, difeso di
fiducia dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ MARCELO BACCI,
per il reato di cui all'art. 595, comma 3°, c.p.;

letta la richiesta, datata 27.6.2013 e pervenuta in data 1.7.2013, con la
quale il pubblico ministero chiedeva l'archiviazione del procedimento;

visto l'atto di opposizione nell'interesse della persona offesa Silvano
Filippi, depositato in data 30.10.2013 e trasmesso in Procura il
4.11.2013;

sentiti il difensore della persona offesa e quello dell'indagato;

OSSERVA

L'istanza avanzata dal Pubblico Ministero di archiviazione del
procedimento per diffamazione a mezzo stampa a carico di Franco
MACCARI merita di essere accolta.

La condotta tenuta dall'indagato trova invero giustificazione
nell'esercizio del diritto di critica, tutelato ex art. 21 Cost. ed idoneo, ai
sensi dell'art. 51 c.p., a privare di anti giuridicità il fatto ascritto.

Preliminarmente, va ammessa la connotazione «sindacale» delle
lettere scritte dal MACCARI, che si desume non solo dal sito in cui
queste hanno trovato pubblicazione (portale nazionale del Coisp), ma
anche dai soggetti coinvolti e dal contenuto. Si tratta, infatti, della
denuncia, da parte del segretario nazionale del Coisp, odierno indagato,
di alcuni comportamenti asseritamente inadeguati, tenuti dal superiore
gerarchico nonché esponente di altro gruppo sindacale - Filippi,
segretario regionale del Siulp, odierna parte offesa - ai danni

li

Tribunale ordinario di Venezia
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

dell'appuntato Ziviani e del rappresentante sindacale del Coisp veronese, intervenuto in difesa dei diritti dello Ziviani.

Altrettanto evidente è poi la finalità «critica» degli scritti del MACCARI, il quale procede alla narrazione dei fatti all'origine della vicenda all'unico e non celato scopo di manifestare la propria opinione di disappunto sul comportamento dell'Ispettore Filippi.

Individuati dunque nei *limiti al diritto di critica sindacale* i parametri ai quali rapportare il contenuto delle lettere denunciate, questi risultano rispettati nel caso in questione. Soddisfatto è, invero, il carattere della *pertinenza*, laddove i fatti narrati dall'autore delle lettere potevano e possono rivestire interesse sociale per l'opinione pubblica, rappresentata in particolare dai componenti del corpo della Polizia. Altrettanto osservato è il requisito della *verità*, che in questo caso, come hanno più volte avuto modo di precisare i giudici di legittimità, è da valutare con l'elasticità imposta dalla finalità critica delle affermazioni: «il diritto di critica (...) costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali, ma per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una [loro] elaborazione» (così Cass. pen., 16.10.2009, n. 40408). Ebbene la critica del MACCARI si è agganciata a fatti che, per quanto reinterpretati in chiave marcatamente negativa, sono realmente accaduti nella loro oggettività, come confermato dalla stessa persona offesa (v. pag. 10 della querela: « (...) una ricostruzione [quella dell'autore] – se non proprio travisata, quantomeno – sapientemente adeguata alla finalità di discredito, dell'accaduto»). Corrisponde, infatti, al vero che non sono state conteggiate le ore di lavoro asseritamente straordinario compiute dall'appuntato Ziviani, così come è effettivamente avvenuta la conseguente accesa discussione tra lo stesso, il Veronese ed il Filippi presso l'ufficio di quest'ultimo. Anche il limite della *continenza* delle espressioni utilizzate dall'odierno indagato è stato rispettato. Come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, anche espressioni particolarmente pungenti, irriverenti e financo violente possono integrare esercizio del diritto di critica, purchè non «trasmodanti nella gratuita denigrazione della persona cui sono destinate» (cfr., *ex multis*, Cass. pen., 5.6.2013, n. 28685).

L'attacco è gratuito quando non si giustifica sulla base dei fatti storici narrati, ma trova in essi la mera occasione per essere sferrato. Al contrario, i commenti, pur taglienti, del MACCARI sono derivati, in via argomentativa, dal racconto dell'episodio del 6.6.2011, al quale risultano, dunque, esclusivamente riferibili. E' invero la presenza di un motivato

Tribunale ordinario di Venezia
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

ragionamento critico, agganciato a fatti – nel loro nucleo essenziale – realmente accaduti che impedisce la deriva del mero attacco denigratorio e che consente l'operatività dell'esimente in questione.

Nel caso di specie i termini utilizzati sono stati del tipo – “*prepotente, maleducato, arrogante, scorretto e presuntuoso*” – ed erano volti non già a censurare la condotta del Filippi, come persona, ma a stigmatizzare gli atteggiamenti della persona offesa nella sua veste di superiore gerarchico.

Di qui la convinzione che si tratti di condotte che vanno iscritte a pieno titolo nell'esercizio di un diritto di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e la conseguente valutazione di infondatezza del reato che impone di accogliere la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.

Né d'altra parte si ritiene che le prove indicate dalla difesa della persona offesa – consistenti nell'audizione di persone informate sui fatti al fine di verificare la «non obbiettività» dei fatti narrati – potrebbero modificare in alcun modo il quadro sin qui emerso dall'indagine. Come già osservato *supra*, se lo scritto è finalizzato alla manifestazione di un'opinione personale, è naturale che la rappresentazione dei fatti narrati che ne costituiscono la base argomentativa sia influenzata *ab origine* dal *pre-giudizio* che ha mosso l'autore alla censura, con naturali conseguenze proprio in punto di «obbiettività» del racconto. Del resto è da escludere che il MACCARI sia giunto ad un vero e proprio travisamento dei fatti, posto che questi – nel loro nucleo essenziale – risultano realmente accaduti sulla base degli atti di indagine espletati (v. la relazione della persona offesa circa l'episodio del 6.6.2011, dove ha ammesso lo scontro e di aver a sua volta «alzato la voce»).

Quanto infine alla richiesta di imputare al MACCARI il diverso fatto di reato di cui all'art. 167 d. lgs. n. 196/2003, si impongono due considerazioni.

Anzitutto, come è noto, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il Pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (si veda Cass. a Sezioni Unite n.4319/13).

In questa sede, al Giudice spetterebbe, semmai, il potere di ordinare al Pubblico ministero di iscrivere il MACCARI nel registro degli indagati per detta nuova ipotesi di reato, ove se ne ravvisassero i presupposti: presupposti che si ritiene, tuttavia, di non ritenere sussistenti.

La norma invocata, infatti, punisce il trattamento illecito di dati personali qualora una loro diffusione possa derivare un nocumento e si

Tribunale ordinario di Venezia
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

vorrebbe ravvisare la violazione di detta norma nella divulgazione degli scritti relativi al procedimento disciplinare avviato ai danni del Veronese, nel quale viene citata la relazione dell'ispettore superiore Filippi.

Ebbene, a tacer d'altro, il reato richiede il dolo specifico di voler recare nocumento (o di voler trarre un vantaggio), elemento soggettivo che non pare proprio ricorrere nel caso di specie, essendo la finalità sottesa alla pubblicazione solo quella di svolgere attività sindacale, portando a conoscenza degli iscritti al sindacato quanto era avvenuto al Veronese e volendo esprimere un giudizio sull'occorso.

Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.;

DISPONE

l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti alla Procura della Repubblica in sede.

Venezia, lì 3 giugno 2014

Il giudice per le indagini preliminari

Barbara Lancieri

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Silvia Facciotti.

TRIBUNALE ORDINARIO-VENEZIA
DEPOSITATO

Venezia, 13 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Silvia Facciotti

Pagina 4